

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4064 del 09/08/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - ATTIVITÀ DI "DISTRIBUZIONE CARBURANTI" SVOLTA NELL'IMPIANTO "AREA DI SERVIZIO NURE NORD" SITO IN COMUNE DI PIACENZA , AUTOSTRADA A21, DIREZIONE PIACENZA - DITTA "TAMOIL ITALIA SPA". REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 3959 DEL 17/10/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4130 del 02/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno nove AGOSTO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - ATTIVITÀ DI "DISTRIBUZIONE CARBURANTI" SVOLTA NELL'IMPIANTO "AREA DI SERVIZIO NURE NORD" SITO IN COMUNE DI PIACENZA , AUTOSTRADA A21, DIREZIONE PIACENZA - DITTA "TAMOIL ITALIA SPA".

REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 3959 DEL 17/10/2016.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6- 2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "*Riforma del sistema regionale e locale*";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale det-amb n. 3959 del 17/10/2016 con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta NURE SAS DI RAUL CRESCIMANNA & C. (C.F. 12456180152), rilasciata dal Suap del Comune di Piacenza, con provvedimento conclusivo prot. n. 97277 del 07/11/2016, acquisito al prot. ARPAE n. 12292 del 08/11/2016, per l'attività di "distribuzione carburanti" svolta nell'impianto (Area di Servizio Nure Nord) sito in Comune di Piacenza, Autostrada A21, Direzione Piacenza, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico, costituito dalla miscelazione di acque di prima pioggia e di acque reflue domestiche, recapitante in pubblica fognatura;
- comunicazione, ex art. 8, comma 4 della L. 447/1995, per quanto attiene la matrice rumore;

Premesso che:

- con nota trasmessa dal Suap del Comune di Piacenza, acquisita al prot. ARPAE n. 68632 del 27/04/2022, è stata presentata dalla Ditta "TAMOIL ITALIA SPA", con sede legale a Milano (MI), Via Andrea Costa, n. 17 (P.Iva e C.F. 00698550159), l'istanza finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'attività di "distribuzione carburanti" svolta nell'impianto denominato "Area di Servizio Nure Nord" sito in Comune di Piacenza, Autostrada A21, Direzione Piacenza, per i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico (S1) costituito dall'unione di acque reflue domestiche con acque meteoriche di prima pioggia, recapitante in pubblica fognatura;
- comunicazione, ex art. 8, comma 4 della L. 447/1995, per quanto attiene la matrice rumore;

- con nota prot. n. 77560 del 10/05/2022 è stata richiesta la documentazione a perfezionamento e completamento dell'istanza di AUA;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 88311 del 26/05/2022 la Ditta ha trasmesso la documentazione a perfezionamento e completamento dell'istanza;

Considerato che:

- con nota prot. n. 94176 del 07/06/2022 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di documentazione integrativa; in particolare è stato chiesto di produrre la dichiarazione di assunzione di responsabilità per la presa in carico dei reflui domestici, derivanti dall'attività di bar/autogrill svolta dalla ditta AUTOGRILL SPA, che recapitano, unitamente ai reflui generati dalla ditta TAMOIL ITALIA SPA, in pubblica fognatura nel punto di scarico S1 (in forma associata);
- con nota prot. Arpae n. 105583 del 27/06/2022 è pervenuta, da parte della Ditta, la richiesta di proroga per la presentazione della documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 107758 del 29/06/2022 questa Agenzia ha comunicato la concessione della proroga per la presentazione delle integrazioni richieste;
- con nota prot. Arpae n. 115378 del 12/07/2022, è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 10 del 26/07/2022 Sinadoc 17323/2022) risulta che:

- presso l'insediamento è presente uno scarico (S1), recapitante in pubblica fognatura, costituito dall'unione di :
 - acque meteoriche di prima pioggia (provenienti dal dilavamento delle aree adibite alla vendita carburante) trattate mediante n° 4 impianti di prima pioggia costituiti ognuno da pozzetto deviatore delle acque di seconda pioggia, vasca di accumulo e disoleatore;
 - acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici del distributore, trattate da n° 2 fosse settiche;
 - acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici e dal bar/ristorante gestito dalla Ditta AUTOGRILL SPA (P. IVA n. 016307300032) trattate da n° 2 fosse settiche ed un degrassatore (per il locale cucina);
- il pozzetto di prelievo fiscale, individuato con la sigla "PP" nella "Planimetria generale impianto fognario esistente – Tavola 01 – marzo 2022" allegata all'istanza, è ubicato immediatamente a monte del punto di allaccio alla pubblica fognatura;

Atteso che:

- con nota prot. n. 119765 del 19/07/2022 è stato richiesto al Comune di Piacenza, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'Autorizzazione per lo scarico (S1) costituito dall'unione di acque reflue domestiche con acque meteoriche di prima pioggia, avente recapito in pubblica fognatura, nonchè il parere/nulla osta di cui ai commi 4/6 dell'art. 8 della L. 447/1995 in merito all'impatto acustico;
- con nota prot. n. RT012163-2022-P del 14/07/2022, acquisita al prot. ARPAE n. 116737 in pari data, Ireti Spa ha trasmesso parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura;
- con nota prot. n. 91728 del 25/07/2022, assunta al prot. Arpae n. 122722 in pari data, il Comune di Piacenza ha trasmesso la determinazione dirigenziale n. 1590 del 25/07/2022 (allegata al presente provvedimento), con la quale:
 - è stato autorizzato lo scarico (S1) di acque reflue di prima pioggia miscelate con acque reflue domestiche, recapitante in pubblica fognatura;
 - è stato attestato, in ordine all'impatto acustico, che l'attività svolta ricade tra quelle definite a bassa rumorosità (voci 3 e 32 dell'Allegato B del DPR n. 227/2011), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 4 della L. n. 447/1995;

Riscontrato che:

- come già richiamato, con determinazione dirigenziale det-amb n. 3959 del 17/10/2016 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta "NURE SAS DI RAUL CRESCIMANNA & C." per l'attività di "distribuzione carburanti" svolta nell'impianto (Area di Servizio Nure Nord) sito in Comune di Piacenza, Autostrada A21, Direzione Piacenza;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 115378 del 12/07/2022, la Ditta "NURE SAS DI RAUL CRESCIMANNA & C." ha comunicato la cessazione di tutte le attività presso l'impianto (Area di Servizio Nure Nord) sito in Comune di Piacenza, Autostrada A21, Direzione Piacenza;
- al fine di procedere con l'adozione dell'AUA richiesta dalla ditta "TAMOIL ITALIA SPA", si rende necessario revocare il provvedimento vigente per il medesimo impianto, adottato in favore della suddetta ditta "NURE SAS DI RAUL CRESCIMANNA & C." con la sopra citata Determinazione Dirigenziale det-amb n. 3959 del 17/10/2016;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto nonché alla revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione dirigenziale det-amb n. 3959 del 17/10/2016 in favore della Ditta "NURE SAS DI RAUL CRESCIMANNA & C.";

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta "TAMOIL ITALIA SPA", con sede legale a Milano (MI), Via Costa Andrea n. 17 (P.Iva e C.F. 00698550159) per l'attività di "distribuzione carburanti" svolta nell'impianto denominato "Area di Servizio Nure Nord" sito in Comune di Piacenza, Autostrada A21, Direzione Piacenza, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico (S1) costituito dall'unione di acque reflue domestiche con acque meteoriche di prima pioggia, recapitante in pubblica fognatura;*

2. di dare atto che, per quanto attiene l'impatto acustico, il Comune di Piacenza con determinazione dirigenziale n.1950 del 25/07/2022 ha attestato che l'attività svolta ricade tra quelle definite a bassa rumorosità (voci 3 e 32 dell'Allegato B del DPR n. 227/2011) pertanto escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 della L. 447/1995;

3. di stabilire, relativamente alla matrice scarichi, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con l'Autorizzazione del Comune di Piacenza, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 1590 del 25/07/2022, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

4. di impartire, per lo scarico (S1), costituito dall'unione di acque reflue domestiche con acque meteoriche di prima pioggia, avente recapito in pubblica fognatura, le seguenti **prescrizioni**, come anche disposte dalla citata Autorizzazione del Comune di Piacenza:

a) lo scarico deve rispettare nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa), i limiti di cui alla tab. 3, all. n. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 s.m.i., colonna scarichi in fognatura, per i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, C.O.D. ed Idrocarburi totali;

b) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;

c) il pozzetto di prelievo fiscale ed i pozzetti d'ispezione devono essere mantenuti sgombri, in modo da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti degli reflui;

d) i limiti di accettabilità di cui alla lettera a) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

e) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura mediante l'installazione di un contatore da parte del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato. In alternativa, il volume scaricato potrà essere stimato in base al numero degli svuotamenti della vasca di prima pioggia e dovrà essere registrato su apposito modulo che dovrà essere tenuto a disposizione dell'autorità competente;

f) gli impianti di trattamento (separatori solidi e oli minerali) devono essere sempre mantenuti in funzione;

g) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e dei sistemi di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, deve essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dagli stessi. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

h) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza

se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

i) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;

5. di fare salvo che:

- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;

- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione. Si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25;

6. di revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione dirigenziale det-amb n. 3959 del 17/10/2016 in favore della Ditta "NURE SAS DI RAUL CRESCIMANNA & C." (C.F. 12456180152), precedentemente autorizzata per l'attività di "distribuzione carburanti" svolta nel medesimo impianto (Area di Servizio Nure Nord) sito in Comune di Piacenza, Autostrada A21, Direzione Piacenza;

7. di demandare al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del titolo abilitativo, ex art. 2 del D.P.R. 59/2013;

8. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo; il presente atto viene trasmesso anche per procedere con la revoca del provvedimento conclusivo del procedimento di AUA, rilasciato dallo stesso SUAP alla ditta "NURE SAS DI RAUL CRESCIMANNA & C." con prot. n. 97277 del 07/11/2016;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Suap del Comune di Piacenza;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro

centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.